



19797/15

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reclamo
fallimento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12248/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 19797

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 1314

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Ud. 15/07/2015

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 12248-2009 proposto da:

D

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO'

PICCOLOMINI 34, presso l'avvocato

- *ricorrente* -

2015

contro

1346

FALLIMENTO MEAK S.A.S. DI VASILE POPESCU, già

MEAGEST S.A.S. di nonchè in

proprio di

calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

IL CASO.it
- intimati -

Nonché da:

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -



contro

FALLIMENTO MEAK

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

IL CASO.it

- intimati -

avverso la sentenza n. 471/2009 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/07/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato RAFFAELLA
SCUTIERI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente Fallimento,



l'Avvocato SILVIO CARLONI, anche con delega avv.
RAVINALE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi, chiede
cancellarsi (ex art. 89 c.p.c.) la frase in
grassetto al terzo capoverso pag. 57 del ricorso DI
LONARDO.

IL CASO.it

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvio Carloni', written in a cursive style.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Provvedendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica il Tribunale di Torino (il 25.9.2008) ha dichiarato il fallimento della s.a.s. "Meak di

& C.", già s.a.s. "Meagest Immobiliare" di Di Lonardo Arnaldo, nonché, in estensione ai sensi dell'art. 147 l. fall., dello stesso Vasile Popescu, di Emilio Scrollini e di Arnaldo Di Lonardo, rispettivamente, socio accomandatario, socio accomandatario occulto ed ex socio accomandatario della predetta società.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata (depositata il 17.3.2009), ha rigettato il reclamo proposto dalla società fallita e dai predetti soci.

Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso le censure concernenti: a) la legittimazione in sede di reclamo del Procuratore della Repubblica presso il tribunale; b) la nullità del procedimento ex art. 15 l. fall. per essere stata notificata la richiesta di fallimento dalla polizia giudiziaria; c) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino (perché il trasferimento a Monza era stato iscritto meno di un anno prima della richiesta di fallimento); d) il difetto di legittimazione del P.M., essendo stata tratta la notizia dell'insolvenza da procedimento penale estraneo all'attività della Meak; e) il decorso dell'anno dalla



cessazione del vincolo sociale in relazione al Di Lonardo (il P.M. ne era a conoscenza da oltre un anno anche se l'iscrizione era successiva a tale conoscenza); f) il difetto di legittimazione del P.M. ex art. 147, comma 4, l. fall. in relazione all'estensione a Di Lonardo; g) l'imputabilità del dissesto al sequestro di quote e del compendio immobiliare disposto dal P.M.; h) l'insussistenza dello stato di insolvenza, valutata tenendo conto dello squilibrio patrimoniale (perché il sequestro avrebbe determinato lo scioglimento della società); i) il mancato accoglimento dell'istanza cautelare di nomina di un liquidatore; l) la mancata notifica della richiesta al Popescu; m) la mera qualità di procuratore dello Scrollini.

1.1.- Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Di Lonardo, in via principale, formulando nove motivi, e la società e gli altri soci, in via incidentale, formulando otto motivi, di cui sette coincidenti con quelli del ricorrente principale.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso all'impugnazione principale e a quella incidentale.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.



2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 70 Ord. Giud. e la conseguente nullità del procedimento di reclamo perché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino non era legittimato a costituirsi nel giudizio di reclamo, come erroneamente ritenuto dalla corte di merito.

2.1.1.- Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel giudizio di appello spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941. Peraltro, la costituzione in appello del procuratore della Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio, con la conseguente carenza di interesse dell'appellante a far valere il predetto vizio (Sez. 1,




Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 9260 del 21/04/2011).

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 137 c.p.c. e 15 l. fall. lamentando che la corte di merito abbia disatteso la censura relativa alla inesistenza della notificazione eseguita dalla Polizia Giudiziaria, erroneamente ritenendo sanata l'inesistenza della notificazione dalla costituzione delle parti.

2.2.1.- Il motivo è infondato.

È vero che in alcune situazioni questa corte ha considerato giuridicamente inesistente la notificazione di un atto processuale eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, da un diverso soggetto del tutto privo di legittimazione al riguardo, giacché la funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 c.p.c., - quando non sia disposto altrimenti - appunto all'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. 1195/99 e Cass. 19921/04). Pertanto si è affermato che la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria - assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e che perciò, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino il quale si arroghi la medesima funzione - non consente di ravvisare un'ipotesi di



nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale, dal momento che detta notifica, non provenendo l'atto da persona investita del potere di certificazione, non assume rilievo ne' in ordine a ciò che la "relata" attesta, ne' in ordine al fatto che l'atto scritto sia materialmente pervenuto nella sfera del destinatario (in tal senso Cass. 5392/04). Tuttavia, non può trascurarsi che, con specifico riguardo alla notifica del ricorso per fallimento, la L. Fall., art. 15, comma 5, consente al presidente del tribunale, in presenza di particolari ragioni d'urgenza, non solo di abbreviare i termini di convocazione del debitore ma anche di disporre che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del destinatario con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità che non sia indispensabile a rendere quegli atti conoscibili. È quindi valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, in base a quanto disposto con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle forme della notifica di cui all'art. 136 c.p.c. e segg. (così Cass. 22151/10).

Non può allora affermarsi che la notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, se eseguita ad opera della polizia giudiziaria, sia totalmente



incompatibile con le regole della procedura
prefallimentare, ancorché essa non possa dirsi legittima
ove manchi il decreto presidenziale che motivatamente la
abbia disposta giustificandola con ragioni d'urgenza. Si
tratterà, in tal caso, di una notifica viziata - appunto
in quanto non autorizzata dal suddetto decreto
presidenziale - ma non di una notifica inesistente perché
operata da un soggetto istituzionalmente privo di
qualsiasi potere di eseguirla.

Ove, quindi, una notifica così eseguita sia giunta a buon
fine, avendo realizzato l'effetto di portare l'atto a
conoscenza del destinatario, il vizio risulta sanato. E
tanto più tale conclusione s'impone quando, come nella
specie pacificamente è avvenuto, il debitore informato
della presentazione del ricorso per fallimento e della
fissazione dell'udienza si sia costituito dinanzi al
tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di
fallimento (Sez. un., n. 2243 del 2015).

La circostanza, poi, che il Popescu abbia dichiarato di
costituirsi per la società e non personalmente è artificio
irrilevante, perché non essendo stata messa mai in
discussione la sua qualità di accomandatario, il suo
fallimento non era che l'estensione del fallimento
sociale, e la sua difesa personale era interamente
affidata alla difesa della società.



2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 18 l. fall. lamentando che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto inammissibile in sede di reclamo la dedotta nullità del decreto di abbreviazione dei termini per mancanza di motivazione e abbia ritenuto applicabile l'art. 164 c.p.c. Deduce che non sarebbe applicabile l'art. 345 c.p.c. Invoca, Sez. U, Sentenza n. 17914 del 23/08/2007.

2.3.1.- Il motivo è infondato.

La regola, dettata dall'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni d'invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della "vocatio in ius" derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge fall., resta sanata nel caso in cui il debitore non l'abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito (Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 22/01/2010).



La corte di merito non ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione in sede di reclamo bensì ha correttamente applicato il principio innanzi richiamato, ritenendo operante la sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 15 l. fall. e la nullità della sentenza ex art. 189 c.p.c. lamentando che non sia stato accolto il motivo di reclamo con il quale era stata dedotta la nullità del decreto di abbreviazione dei termini per carenza di motivazione.

2.4.1.- Il motivo è inammissibile alla luce delle ragioni esposte sub § 2.3.1.

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 9 l. fall. lamentando che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto competente il Tribunale di Torino nonostante il trasferimento della sede legale della società fosse stato deliberato sin dal luglio 2007, quindi oltre un anno prima della presentazione della richiesta di fallimento.

Il motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede



legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, *qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese* (Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 18/05/2006).
A seguito della riforma del 2006, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 9, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva sede e da cui si è trasferita (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 29/07/2013) e, ai fini del decorso dell'anno, ciò che rileva è *l'iscrizione nel registro delle imprese*



(cfr. Sez. U, Sentenza n. 15872/2013, secondo la quale è inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. e sussistenza della giurisdizione italiana).

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 7 l. fall. ribadendo l'eccezione di inammissibilità della richiesta di dichiarazione di fallimento che provenga da pubblico ministero che non proceda penalmente per reati di cui agli artt. 216 l. fall. e ss. contro il medesimo imprenditore insolvente e quando l'esistenza dell'insolvenza non sia stata accertata, ancorché incidentalmente, da parte di un organo giudicante.


2.6.1.- La censura è infondata.

Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, primo



comma, n. 1, legge fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la "notitia decoctionis"; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell'art. 7, primo comma, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi "notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale (Sez. 1, Sentenza n. 10679/2014, la quale ha ritenuto la legittimazione del P.M. a presentare la richiesta di fallimento nei confronti di una società, avendo appreso dell'insolvenza della stessa nel corso di un procedimento penale pendente a carico di altre società del gruppo di cui faceva parte).

2.7.- Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2193 c.c. lamentando che la corte di merito non abbia tenuto conto, ai fini della decorrenza dell'anno dalla cessazione della sua qualità di socio, dell'effettiva conoscenza della circostanza stessa da parte del pubblico ministero, dovendosi in tal caso



prescindere dalla data di iscrizione dell'evento nel registro delle imprese.

2.7.1.- Il motivo è infondato.

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, cod. civ., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, e, come tale, non preclude l'estensione del fallimento al socio stesso, ex art. 147 legge fall., malgrado l'essere avvenuta la vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere (Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 21/01/2015).

2.8.- Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 l. fall. Sostiene che il sequestro preventivo di quote, determinando la paralisi operativa di una società, ne determina lo scioglimento. Quindi, la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere valutato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, tenendo conto dello squilibrio tra attivo e passivo.



2.8.1.- Il motivo è infondato perché il sequestro delle quote non produce di per sé automaticamente insolvenza né, tantomeno, lo scioglimento della società.

2.9.- L'ultimo motivo attiene ai provvedimenti cautelari e alla mancata nomina del liquidatore.

2.9.1.- Si tratta di censura inammissibile in sede di legittimità attenendo a provvedimenti provvisori, privi del carattere della decisorietà e definitività.

3.- Il ricorso incidentale della società e dei soci Popescu e Scrollini ricalca, quanto ai primi sette motivi, nel contenuto e nella numerazione (e, in parte, nella formulazione) il ricorso principale, divergendo solo nella formulazione dei quesiti ex art. 366 bis, applicabile *ratione temporis*.

Pertanto, le censure sono infondate per le stesse ragioni illustrate a proposito dei motivi del ricorso principale.

L'ultimo motivo del ricorso incidentale, invece, denuncia la violazione dell'art. 147 l. fall. e si conclude con il seguente quesito: se «è possibile assumere la qualifica di socio amministratore occulto senza aver mai effettuato operazioni in nome e per conto della società della quale si pretende la rappresentanza».

Si tratta di censura inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. per l'evidente genericità del quesito.



I ricorsi devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

Da ultimo, va disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della frase contenuta nel ricorso, a pag. 57, terzo capoverso, in grassetto, trattandosi di espressione offensiva esulante dalle esigenze di difesa (<<Si ha, pertanto, l'impressione - invero, non solo l'impressione - di un vero e proprio "fumus persecutionis" nei confronti del sig. Di Lonardo Arnaldo>>).

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Dispone la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della frase contenuta nel ricorso, a pag. 57, terzo capoverso, in grassetto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

